

833.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Richeste ministeriali di parere parlamentare	12
Missioni valevoli nella seduta del 9 gennaio 2001	3	Atti di controllo e di indirizzo	14
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4, 5	Proposta di legge n. 5476 ed abbinate proposte di legge nn. 3781-5268	15
Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997; n. 59 (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamento)	15
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documenti)	5	(Sezione 2 – Articolo 2)	15
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti)	5	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamento) ..	15, 16
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 4 – Articolo 4)	16
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	7, 8, 9	(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	16
Procedimento civile nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) .	9	(Sezione 6 – Articolo 6)	17
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	9	(Sezione 7 – Articolo 7)	17
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	10	(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamenti) ..	17
Corte costituzionale (Trasmissione di atti) ..	10	(Sezione 9 – Articolo 9)	17
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	10	(Sezione 10 – Articolo 10)	18
		(Sezione 11 – Articolo 11)	18
		(Sezione 12 – Articolo 12 ed emendamenti) ..	18
		(Sezione 13 – Articolo 13)	18
		(Sezione 14 – Articolo 14)	19
		(Sezione 15 – Articolo 15)	19
		(Sezione 16 – Articolo 16 ed emendamenti) ..	19

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 17 – Articolo 17 ed emendamenti) ..	19, 20	Disegno di legge S. 4027 (approvato dalla III Commissione del Senato) n. 6241	35
(Sezione 18 – Articolo 18)	20	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamento) ..	35
(Sezione 19 – Articolo 19 ed emendamenti) ..	21	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamento) ..	35
(Sezione 20 – Articolo 20)	21	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamento) ..	36
Disegno di legge S. 4339 (approvato dal Senato) n. 7115	22	(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamento) ..	36
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	22, 24	(Sezione 5 – Articolo 5 ed articolo aggiuntivo)	37
(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	25, 26	(Sezione 6 – Ordine del giorno)	37
(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	26, 27		
(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	27		
(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	28, 32	Proposta di legge S. 1137-3950 (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (7447) ed abbinata proposta di legge n. 4514	40
		(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	40

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 9 gennaio 2001.**

Aloi, Angelini, Vincenzo Bianchi, Biondi, Boato, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Dozzo, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Labate, Larussa, Maccanico, Maggi, Malentacchi, Malgieri, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostilio, Pagano, Pisanu, Radice, Ranieri, Rivera, Paolo Rubino, Saonara, Scarpa Bonazza Buora, Schietroma, Sica, Soave, Solaroli, Spini, Turco, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Aloi, Angelini, Vincenzo Bianchi, Biondi, Boato, Bono, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Dozzo, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Labate, Landolfi, Larussa, Lumia, Maccanico, Maggi, Malentacchi, Malgieri, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostilio, Pagano, Pagliarini, Paissan, Pisanu, Radice, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Paolo Rubino, Saonara, Scarpa Bonazza Buora, Schietroma, Sica, Soave, Solaroli, Spini, Testa, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 dicembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PISTONE e STRAMBI: « Ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 » (7507);

LEMBO ed altri: « Esenzioni fiscali per le pensioni di guerra, gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare e i trattamenti di indennizzo dovuti ad infortuni sul lavoro e malattie professionali » (7508);

BAMPO ed altri: « Disposizioni per il risarcimento dei danni in favore dei cittadini che abbiano contratto il vizio del fumo durante il servizio militare » (7509);

SOAVE ed altri: « Interventi su beni culturali » (7510);

TERESIO DELFINO ed altri: « Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali » (7511);

PAROLI: « Disposizioni in materia di ripartizione tra comuni e province degli introiti comunali derivanti dall'applicazione di sanzioni administrative comminate per infrazioni alle nonne che regolano la circolazione stradale » (7512);

PAROLI: « Modifica all'articolo 671 del codice penale in materia di decadenza dall'esercizio della potestà dei genitori » (7513);

PAROLI: « Modifica all'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di durata del mandato del sindaco nei

comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti » (7514).

In data 2 gennaio 2001 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

CENTO e GALLETTI: « Modifica dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati » (7516).

In data 3 gennaio 2001 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

ARACU: « Disposizioni fiscali in favore dello sport italiano » (7517).

In data 8 gennaio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FONGARO: « Introduzione dell'articolo 25-bis del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in materia di canone annuo sulle concessioni di acque minerali » (7519);

RASI: « Soppressione del contributo INPS a carico dei lavoratori autonomi e dei professionisti che hanno maturato il requisito contributivo per percepire la pensione di vecchiaia » (7520).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 22 dicembre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

PAROLI: « Modifica all'articolo 126 della Costituzione in materia di impedimento permanente, morte e dimissioni del Presidente della Giunta regionale » (7515).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 4 gennaio 2001 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro per la funzione pubblica:

« Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo » (7518).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 4 gennaio 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B. — Senatori FASSONE ed altri; LA LOGGIA ed altri; OCCHIPINTI ed altri; SALVATO ed altri; FASSONE ed altri; DI PIETRO ed altri; CALVI ed altri; SENESE ed altri; FOLLIERI; FASSONE ed altri; CENTARO: « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione » (*approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente del Senato, modificata dalla Camera con l'unificazione delle proposte di legge n. 463, d'iniziativa del deputato Simeone; n. 1863-ter, d'iniziativa dei deputati Armosino ed altri; n. 1870-ter, d'iniziativa dei deputati Carmelo Carrara ed altri; n. 3463, d'iniziativa dei deputati Pisanu ed altri; n. 4425, d'iniziativa dei deputati Olivieri ed altri; n. 5360, d'iniziativa dei deputati Pecorella ed altri; n. 5391, d'iniziativa del deputato Pisapia; n. 5433, d'iniziativa dei deputati Siniscalchi ed altri; n. 5523, d'iniziativa dei deputati Contento e Trantino; n. 5545, d'iniziativa del deputato Pisapia; n. 5702, d'iniziativa del deputato Pecorella; n. 5752, d'iniziativa dei deputati Pecorella ed altri; n. 6339, d'iniziativa del deputato Carotti; n. 6631, d'iniziativa dei deputati Biondi e Costa, e nuova-*

mente modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (463-1863-ter-1870-ter-3463-4425-5360-5391-5433-5523-5545-5702-5752-6339-6590-6631-B).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottocommissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SIMEONE: « Modifiche al capo II del titolo IV della parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di status dei segretari comunali » (7369) *Parere delle Commissioni II, V, VII e XI;*

VII Commissione (Cultura):

SOAVE ed altri: « Interventi su beni culturali » (7510) *Parere delle Commissioni I e V.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presidente della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, la quarta relazione semestrale sullo stato delle riforme (doc. XVI-bis n. 13).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 dicembre 2000, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2001 e il bilancio pluriennale 2001-2003.

Tale documento è stato trasmesso alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) e alla V Commissione permanente (Bilancio).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 3 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia della seguente documentazione:

ordinanza emessa in data 19 settembre 2000 dal prefetto di Terni e successiva ordinanza di modifica emessa in data 20 settembre 2000, concernenti il differimento degli scioperi del personale della polizia municipale di Terni, proclamati dalle locali organizzazioni sindacali Uil enti locali e OSPoL FNEL, rispettivamente per i giorni 22 e 25 settembre 2000;

ordinanza emessa in data 17 novembre 2000 dal prefetto di Cosenza, concernente il differimento dello sciopero del personale della polizia municipale di Cosenza, proclamato dalle RSU dello stesso comune per il giorno 19 novembre 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dalla Corte dei conti

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 20 dicembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 10 novembre 2000, in merito alla relazione del consigliere istrut-

tore preposto all'ufficio di controllo sulle gestioni fuori bilancio di tipo transitorio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la gestione fuori bilancio, di cui all'articolo 4 della legge n. 99 del 28 marzo 1988, inerente a « particolari e straordinarie esigenze per le città di Palermo e Catania », relative agli esercizi finanziari 1997 e 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 21 dicembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) per l'esercizio 1998 (doc. XV, n. 307);

dell'ente autonomo per l'acquedotto pugliese (E.A.A.P.) ora acquedotto pugliese S.p.A., per gli esercizi dal 1996 al 1998 (doc. XV, n. 308).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 22 e 27 dicembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

opera nazionale di assistenza per i personale del corpo dei vigili del fuoco, per gli esercizi 1998 e 1999 (doc. XV, n. 309);

istituto postelegrafonici (IPOST), per l'esercizio 1999 (doc. XV, n. 310).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

La Corte dei conti, con lettera in data 27 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il bilancio di previsione della Corte stessa, per l'anno finanziario 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

La Corte dei conti – sezione di controllo per la regione Trentino-Alto Adige e la provincia autonoma di Trento – con lettera in data 28 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione del 21 dicembre 2000 in merito all'approvazione della relazione concernente l'attività dell'autorità di bacino del fiume Adige.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei Conti con lettera in data 4 gennaio 2001, ha trasmesso ai sensi 5 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione delle sezioni riunite del 29 dicembre 2000 con cui sono stati definiti i criteri e gli indirizzi di coordinamento del controllo sulla gestione per l'anno 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 4 gennaio 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il bilancio di previsione per l'esercizio 2001, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 21 dicembre 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 15 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione – con allegati i bilanci di previsione per l'anno 2000, i conti consuntivi per l'anno 1999, e le relative piante organiche – sull'attività svolta nell'anno 2000 dai seguenti enti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI);

Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i farmacisti (ENPAF);

Ente nazionale di assistenza e di previdenza per i pittori e gli scultori (ENAP-PS).

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera del 20 dicembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea SAVARESE ed altri n. 9/7135/2, CUTRUFO ed altri n. 9/7135/12 e FLORESTA ed altri n. 9/7135/17, accolti dal Governo nella seduta dell'As-

semblea dell'11 luglio 2000, concernenti l'istituzione del «gasolio professionale» per gli autotrasportatori.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane, Roma capitale, Giubileo 2000 e servizi tecnici nazionali, con lettera in data 22 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, la relazione riferita al 30 settembre 2000, sullo stato di attuazione degli interventi del piano per il grande Giubileo dell'anno 2000 (doc. CIX-bis n. 9).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera in data 22 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la relazione sul programma dell'Istituto superiore di sanità per l'esercizio finanziario 2000, e sui risultati dell'attività svolta nell'esercizio 1998 (doc. XXIX, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro della sanità, con lettera in data 27 dicembre 2000, ha trasmesso la relazione conclusiva della commissione di studio sull'uso di cellule staminali per finalità terapeutiche.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 22 dicembre 2000, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione BARTOLICH ed altri n. 0/6558/III/2, modificato e accolto dal Governo nella seduta della III Commissione (Affari esteri e comunitari) del 23 novembre 1999, concernente il finanziamento del microcredito in favore della popolazione femminile dei paesi in via di sviluppo e alla risoluzione in Commissione PEZZONI ed altri n. 7/00791, modificata e approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 9 marzo 2000, concernente l'autodeterminazione del popolo Saharawi.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) competente per materia.

Trasmissioni dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 22 dicembre 2000, ha trasmesso il documento concernente « la rilevazione dei costi del primo semestre » e « la revisione del Budget dello Stato per l'anno 2000 », predisposto dal dipartimento della ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale per le politiche di bilancio (doc. CLXVI, n. 1-bis).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative tra capitoli di diverse unità previ-

sionali per l'anno finanziario 2000, che sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

- n. 101879 (*alla VI Commissione*);
- n. 92816 (*alla IX Commissione*).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

- nn. 103343, 101020, 0103082 e 105541;
- n. 0096800 (*alla II Commissione*);
- n. 101446 (*alla III Commissione*);
- n. 102907 (*alla IX Commissione*).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 489, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative tra capitoli di diverse unità previsionali per l'anno finanziario 2000, che sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

- n. 101442 (*alla III Commissione*);
- nn. 102857 e 104444 (*alla IV Commissione*).

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera del 27 dicembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione in Commissione PICCOLO ed altri n. 5/08083, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19

luglio 2000, concernente il decremento dei proventi derivanti dai concorsi a pronostici gestiti dal Coni.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2000, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

quattro decreti del 13 novembre, del 17 novembre, del 23 novembre e del 24 novembre 2000 del ministro dell'interno (*alla I Commissione*);

quattro decreti del 7 dicembre 2000 del ministro degli affari esteri (*alla III Commissione*);

un decreto n. BL/1/79/2000 del 13 dicembre 2000 e tre decreti nn. BL/1/76/2000, BL/1/77/2000 e BL/1/78/2000 del 15 dicembre 2000 del ministro della difesa (*alla IV Commissione*);

un decreto del 26 ottobre 2000, due decreti del 16 novembre 2000 e due decreti nn. 238831 e 241038 del 28 novembre 2000 del ministro delle finanze (*alla VI Commissione*);

un decreto del 24 novembre 2000 e due decreti del 27 novembre 2000 del ministro per i beni e le attività culturali (*alla VII Commissione*);

un decreto del 18 novembre 2000 del ministro dell'ambiente (*alla VIII Commissione*);

un decreto n. 11174 del 15 novembre 2000, un decreto n. 11603 del 13 novembre 2000, tre decreti nn. 12107, 12108 e 12109 del 21 novembre 2000, un decreto n. 12300 del 23 novembre 2000, due decreti nn. 2153 e 2154 del 16 novembre 2000, due decreti nn. 12506 del 28 novembre 2000 e 12624 del 29 novembre 2000, due decreti nn. 12695 e 11881 del 1° dicembre 2000, quattro decreti nn. 12347, 12509, 12627 e 12801 del 12 dicembre 2000 e un decreto n. 13302 del 14 dicembre 2000 del ministro dei lavori pubblici (*alla VIII Commissione*);

un decreto del 5 dicembre 2000 e due decreti del 20 dicembre 2000 del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*alla X Commissione*);

un decreto del 18 novembre 2000 del ministro della sanità (*alla XII Commissione*).

Annuncio della pendenza di un procedimento civile nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità

Con lettera pervenuta in data 3 gennaio 2001, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile presso il tribunale di Roma per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ot-

tobre 1990, n. 287, il parere dell'Autorità in merito allo schema di regolamento per la disciplina delle vendite sottocosto.

Il suddetto parere è deferito alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 2 gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Massafra (Taranto), Fara in Sabina (Rieti), Diso (Lecce), Lanciano (Chieti), Valenzano (Bari), Villanova Mondovì (Cuneo), Ronco Canavese (Torino) e di Trasquera (Verbano Cusio Ossola).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione di atti della Corte costituzionale.

Nel mese di dicembre 2000 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 dicembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di coordinatore dell'ufficio immigrazione del

dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Angelo ACHILLE.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 dicembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore generale dell'istituto agronomico d'oltremare, costituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri, alla dottoressa Alice PERLINI.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 21 dicembre 2000, ha trasmesso la comunicazione relativa alla nomina a presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici presso lo stesso ministero, dell'architetto professor Giuseppe CAMPOS VENUTI.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 dicembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la comunicazione relativa ai seguenti provvedimenti che è stata trasmessa alle Commissioni sottoindicate:

conferimento al dottor Gianfrancesco VECCHIO dell'incarico di direttore generale degli affari generali nell'ambito del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (*alla I e alla X Commissione*);

conferimento al dottor Gennaro VISCINTI dell'incarico di reggenza della direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie nell'ambito del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (*alla I e alla X Commissione*).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 dicembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, che è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali):

conferimento al signor Guido ALBORGHETTI dell'incarico di capo del dipartimento per il coordinamento amministrativo;

conferimento al dottor Gastone ALECCI dell'incarico di capo dell'ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri;

conferma del dottor Guido BERTOLASO nell'incarico di direttore generale dell'ufficio nazionale per il servizio civile;

conferimento al dottor Guido BOLAFFI dell'incarico di capo del dipartimento per gli affari sociali;

conferimento al dottor Guido CARPANI dell'incarico di direttore dell'ufficio di segreteria della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

conferimento alla dottoressa Anna Maria D'ASCENZO dell'incarico di capo del dipartimento della protezione civile;

conferimento all'architetto Maria Franca DE FORGELLINIS dell'incarico generale di capo dell'ufficio dei servizi amministrativi e tecnici;

conferimento al dottor Raffaele IUELE dell'incarico di capo del dipartimento degli affari generali e del personale;

conferimento alla dottoressa Delia LA ROCCA dell'incarico di capo del dipartimento per le pari opportunità;

conferimento al dottor Pier Luigi MAGLIOZZI dell'incarico di capo dell'ufficio di segreteria della conferenza Stato-città e autonomie locali;

conferimento al dottor Angelo MARI dell'incarico di capo dell'ufficio del segretariato generale;

conferimento al dottor Mauro MASI dell'incarico di capo del dipartimento per l'informazione e l'editoria;

conferimento al dottor Luigi MEROLLA dell'incarico di capo dell'ufficio del Presidente del Consiglio dei ministri;

conferimento alla dottoressa Cesaria PALLAVICINI dell'incarico di capo dell'ufficio bilancio e ragioneria;

conferimento al dottor Ubaldo POTI dell'incarico di capo del dipartimento per la funzione pubblica;

conferimento al dottor Carmelo ROCCA dell'incarico di capo del dipartimento per gli affari regionali;

conferimento al dottor Massimo SGRELLI dell'incarico di capo del dipartimento del ceremoniale di Stato;

conferimento al dottor Giancarlo SOMMA dell'incarico di capo del dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

conferimento al generale di squadra aerea Leonardo TRICARICO dell'incarico di capo dell'ufficio del consigliere militare;

conferimento al dottor Andrea TODISCO dell'incarico di capo del dipartimento per i servizi tecnici nazionali;

conferimento al professor Salvatore TUCCI dell'incarico di capo dell'ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica;

conferimento al dottor Salvatore CERVONE dell'incarico di coordinatore dell'ufficio per la valutazione delle attività

delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito del dipartimento per il coordinamento amministrativo;

conferimento al dottor Amedeo CIABÒ dell'incarico di coordinatore dell'ufficio per il contenzioso, nell'ambito del dipartimento degli affari generali e del personale;

conferma del dottor Alberto CRISCUOLO nell'incarico di coordinatore dell'ufficio per le onoreficenze e l'araldica, nell'ambito del dipartimento degli affari generali e del personale;

conferma al dottor Sestilio CUPELLI nell'incarico di coordinatore dell'ufficio affari generali, nell'ambito del dipartimento degli affari generali e del personale;

conferma alla dottoressa Anna GARGANO nell'incarico di coordinatore dell'ufficio per il trattamento giuridico ed economico del personale, nell'ambito del dipartimento per gli affari generali e del personale;

conferimento al dottor Gian Carlo LO BIANCO dell'incarico di coordinatore dell'ufficio del servizio civile, nell'ambito dell'ufficio nazionale per il servizio civile;

conferimento al dottor Andrea MANCINELLI dell'incarico di coordinatore dell'ufficio per il coordinamento dell'attività economica, nell'ambito del dipartimento per gli affari economici;

conferimento al dottor Stefano MENICHINI dell'incarico di responsabile della struttura di missione per il coordinamento dell'attuazione delle iniziative di comunicazione, per la cura della Comunicazione attraverso Internet e le altre reti telematiche;

conferma al dottor Giuseppe PATERA nell'incarico di coordinatore dell'ufficio reclutamento, formazione e mobilità, nell'ambito del dipartimento degli affari generali e del personale;

conferimento alla dottoressa Giuseppina PEROZZI, dell'incarico di livello dirigenziale generale di coordinatore dell'uf-

ficio per le relazioni sindacali e per gli adempimenti relativi al personale delle magistrature, che opera in posizione di autonomia funzionale nell'ambito dell'ufficio del segretario generale.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 dicembre 2000, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive della riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 gennaio 2001. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter, del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 18 gennaio 2001.

Il ministro della difesa, con lettera in data 27 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S numero SMD 001/2000 relativo alla realizzazione di un dimostratore radar di sorveglianza del territorio SOSTAR-X (Stand-OffSurveillance Target Acquisition Radar).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 gennaio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Benedetto

VERTECCHI a presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Carlo dell'ARINGA a presidente dell'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 dicembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma del dottor Giuseppe NOTARBARTOLO di SCIARA a presidente dell'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 dicembre 2000 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Astolfo ZOINA a presidente dell'ente nazionale sementi elette.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera in data 29 dicembre 2000, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee per l'istituzione del centro nazionale di informazione e documentazione europea, in attuazione della legge 23 giugno 2000, n. 178.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 29 gennaio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme di recepimento della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive) e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea), che dovranno esprimere il proprio parere entro il 18 febbraio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze)

e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea) che dovranno esprimere il proprio parere entro il 18 febbraio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di organizzazione degli istituti regionali di ricerca educativa.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultu-

ra) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 marzo 2001. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 gennaio 2001.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato A* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: PECORELLA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA D'UFFICIO (5476) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PISAPIA; GRIMALDI (3781-5268)

(A.C. 5476 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un'apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

1. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(A.C. 5476 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2 ».

(A.C. 5476 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 3.

1. Il comma 4 dell'articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico mini-

stero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salvo, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 29 delle disposizioni di attuazione.

3. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5476 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 102 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto ».

(A.C. 5476 – sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. L'articolo 108 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 108 – *(Termine per la difesa)* – 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incom-

patibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore, salvo casi eccezionali derivanti da specifiche esigenze processuali, a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o del difensore ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole da: salvo casi eccezionali derivanti fino alla fine dell'articolo con le seguenti: a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tal caso il termine non può comunque essere inferiore a 24 ore. Il giudice provvede con ordinanza.

5. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole da: salvo casi eccezionali derivanti fino alla fine dell'articolo con le seguenti: a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o dei difensori o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tal caso il giudice provvede con ordinanza.

5. 1. Bonito.

(A.C. 5476 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le parole: « idonei e » sono soppresse.

(A.C. 5476 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-bis. Per l'accesso all'elenco di cui all'articolo 97 del codice, è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine degli avvocati di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, accedere all'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione ».

(A.C. 5476 – sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. Il comma 2 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. È istituito presso l'ordine degli avvocati di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato, attivo 24 ore su 24, che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimere le parole: attivo 24 ore su 24.

8. 2. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma i non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

8. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

(A.C. 5476 – sezione 9)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

1. Il comma 3 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori

d'ufficio di ciascun ordine degli avvocati esistente nel distretto di corte d'appello ».

(A.C. 5476 – sezione 10)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

1. Il comma 4 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:

a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco indicato al comma 1;

b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettività della difesa;

c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio corrispondenti alle esigenze ».

(A.C. 5476 – sezione 11)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

1. Il comma 5 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano

il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2 ».

(A.C. 5476 – sezione 12)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

1. Il comma 6 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.

Al comma 1, capoverso 6, dopo le parole: dell'ordine forense aggiungere le seguenti: o un componente da lui delegato.

12. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: ordine forense aggiungere le seguenti: o un componente del consiglio dell'ordine forense da lui delegato.

12. 1. Bonito.

(A.C. 5476 – sezione 13)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

1. Il comma 7 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilità ».

(A.C. 5476 – sezione 14)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

1. I commi 8 e 9 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale sono abrogati.

(A.C. 5476 – sezione 15)

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

1. Al comma 1 dell'articolo 30 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le parole: « commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3 ».

(A.C. 5476 – sezione 16)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

1. Al comma 3 dell'articolo 30 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale la parola: « avvertire » è sostituita dalla seguente: « avvisare » e le parole: « a sostituirlo » sono sostituite dalle seguenti: « alla sostituzione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.

Al comma 1, dopo le parole: del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: dopo la parola: « incarico » sono aggiunte le seguenti: « e non ha nominato un sostituto ».,

* **16. 1.** Bonito.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: dopo la parola incarico sono aggiunte le seguenti: e non ha nominato un sostituto.

* **16. 2.** La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5476 – sezione 17)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

1. L'articolo 32 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 32 – (*Recupero dei crediti professionali*) – 1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, imputati e condannati inadempienti, sono esenti da bolli, imposte e spese.

2. Il Consiglio dell'ordine indica annualmente, tra i propri iscritti, i nominativi degli avvocati disponibili ad assumere l'incarico relativo al recupero dei crediti professionali di cui al comma 1. Qualora gli indagati, gli imputati e i condannati risultino insolventi, il difensore d'ufficio è retribuito secondo le norme vigenti relative

al patrocinio a spese dello Stato di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 217. Lo Stato ha sempre diritto di ripetizione nei confronti di colui che sia divenuto solvibile ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al difensore d'ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al primo comma, salvo che la persona assistita dal difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

* **17. 4.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Al difensore d'ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al primo comma, salvo che la persona assistita dal difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. ».

* **17. 2.** Bonito.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Il difensore nominato d'ufficio, nei casi in cui l'indagato o l'imputato non vi abbia provveduto, è autorizzato a detrarre il compenso dovuto, liquidato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, dalla propria dichiarazione dei redditi imponibili. Lo Stato, con le forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetizione, salvo i casi in cui chi è stato assistito da un difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217. »

17. 1. Bonito.

Al comma 1, capoverso, comma 2, sopprimere il primo periodo.

17. 3. Bonito.

(A.C. 5476 – sezione 18)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

1. Dopo l'articolo 32 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 32-bis – (*Retribuzione del difensore d'ufficio dell'irreperibile*) – 1. Il difensore d'ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico dell'imputato divenuto successivamente reperibile ».

(A.C. 5476 – sezione 19)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

1. Dopo l'articolo 369 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 369-bis — (*Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa*) — 1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini un separato atto di comunicazione della nomina del difensore d'ufficio.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve indicare:

a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;

b) il nominativo del difensore di ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;

c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;

d) l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni

per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;

e) le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 19.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sopprimere le parole: un separato atto di.

* 19. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, comma 1, sopprimere le parole: un separato atto di.

* 19. 1. Bonito.

(A.C. 5476 – sezione 20)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

1. Il comma 3 dell'articolo 460 del codice di procedura penale è sostituito dal presente:

« 3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precezzetto al condannato, al difensore di ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4339 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI MERCATI
(APPROVATO DAL SENATO) (7115)**

(A.C. 7115 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

TITOLO I

REGOLAZIONE DEI MERCATI

Capo I

**INTERVENTI NEL SETTORE
ASSICURATIVO**

ART. 1.

(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore).

1. Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-bis – 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma 4, indicando altresì il periodo al quale gli stessi si

riferiscono, mediante appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari.

2. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri e natanti soggetti alla presente legge.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza.

4. Sono definiti « premi annuali di riferimento » quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:

a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età, che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza

sinistri, che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo del *malus* per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus* e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;

h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria *pejus*, con un massimale pari a quello

minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate;

i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria *pejus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate.

5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre.

6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere effettuate entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso.

7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima della loro applicazione.

8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati dall'impresa in ogni singola provincia.

9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non avente natura regolamentare, sono stabilite le modalità e le condizioni per assicurare al consumatore le informazioni sulle garanzie offerte, con riferimento al premio relativo alle polizze per incendio e furto per autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate nel periodo compreso tra il 1° e il 10 aprile per il successivo semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1° e il 10 ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno.

4. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 9 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO

ART. 1.

(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore).

Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo di applicazione dei premi annuali di riferimento non può essere inferiore ad un anno.

1. 6. Edo Rossi.

Al comma 1, capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ed evidenziare, anche sui preventivi, eventuali rivalse o esclusioni di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal proprietario o

da persona designata contrattualmente alla guida, dalla « tariffa di riferimento » usata.

1. 2. Rizzi, Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 2, aggiungere il seguente

2-bis. La flessibilità tariffaria, in ogni modo concessa dalle compagnie di assicurazione a singoli assicurati o a categorie di assicurati o a zone territoriali, forma parte integrante del premio e come tale diventa base di calcolo per le annualità successive. La disdetta dei contratti, ai sensi della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e successive modifiche, deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata, trenta giorni prima della data indicata in polizza. I premi, le classi di merito e le regole evolutive *bonus-malus* debbono far riferimento esclusivamente alla tabella CIP.

1. 5. (ex 1. 43.) Edo Rossi.

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ciascuna impresa di assicurazione è tenuta a comunicare le informazioni di cui al precedente comma ai propri assicurati all'inizio di ogni semestre.

1. 13. (ex 1. 33.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, capoverso, comma 3, dopo le parole: a mezzo fax o raccomandata aggiungere la seguente: almeno.

1. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, comma 4, lettere a), b), c), d) e f), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di 1.300 centimetri cubici di cilindrata *con le seguenti:* con potenza fino a 45 kw.

1. 11. (ex 1. 28.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, capoverso, comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura per un automobile di 1900 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a gasolio.

1. 9. (ex 1. 25.) Chiappori, Stefani, Donner, Martinelli.

Al comma 1, capoverso, comma 4, alla lettera g), sostituire le parole: di 50 centimetri cubici di cilindrata, con le seguenti: con potenza inferiore a 11 kw.

1. 12. (ex 1. 31.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 9.

1. 1. (ex 1. 18.) Gastaldi, Deodato.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, comma 9, sopprimere le parole: , non avente natura regolamentare.

1. 14. (ex 1. 36.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

(A.C. 7115 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Funzioni di vigilanza dell'ISVAP).

1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'ISVAP dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute nell'articolo 1 nonché nel presente articolo.

2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa da cinque a venti milioni di lire. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è raddoppiata. La violazione della disposizione di cui all'articolo 12-quater, comma 3, della citata legge n. 990 del 1969, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 12-quater.

3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il CNCU è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « con cadenza trimestrale » sono soppresse;

b) al quarto periodo, le parole: « , sentite le compagnie di assicurazione » sono soppresse.

5. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

« 5-quater 1. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle compagnie di assicurazione. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Funzioni di vigilanza dell'ISVAP).

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: da cinque a venti milioni con le seguenti: da dieci a cinquanta milioni.

2. 5. (ex 2. 3.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 3.

***2. 1. (ex 2. 1.)** Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Sopprimere il comma 3.

***2. 6. (ex 2. 4.)** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere i commi 4 e 5.

2. 2. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il quarto periodo è soppresso.

2. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure e le modalità previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. 3. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

(A.C. 7115 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione).

1. Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo l'articolo 12-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 12-ter - 1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonché ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione.

2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire all'assicurato nonché al danneggiato l'accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli può rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo ».

2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione).

Sopprimerlo.

***3. 1.** (ex 3. 2.) Gastaldi, Deodato.

Sopprimerlo.

***3. 5.** (ex 3. 3.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

(A.C. 7115 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli).

1. Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo l'articolo 12-ter, introdotto dall'arti-

colo 3, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 12-quater - 1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 per l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire 9 milioni, in relazione a ciascun illecito.

2. È fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilità civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16.

3. L'assicuratore non può subordinare la stipula di una polizza RC auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli).

Sopprimerlo.

4. 1. (ex 4. 2.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Dopo l'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. - 1. Il foro competente sulle controversie tra assicurato e impresa di assicurazione è quello del luogo dove ha sede l'agenzia presso la quale il contratto è sottoscritto o, a richiesta dell'utente, quello di residenza dell'assicurato, ove

l'agente lo consenta. Sono nulle tutte le clausole in contrasto con il presente articolo ».

4. 2. (ex 1. 1.) Cambursano.

(A.C. 7115 – sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
ED ALLEGATO A NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 5.

(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977).

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

« Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accettare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La

richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.

L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi ».

2. Il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, definito secondo i parametri di cui alle lettere *a), b), e c)*, derivanti da fatto illecito avvenuto dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione

dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila;

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno;

c) a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, è liquidato un importo non superiore al 25 per cento dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.

3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 2, lettere *a*) e *b*), sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

6. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge

26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

« L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:

a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;

b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:

1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;

2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.

La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;

b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.

Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al

pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.

L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi decimo, undicesimo e dodicesimo.

L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza

prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto ».

ALLEGATO A

TABELLA DI DETERMINAZIONE
DEL VALORE DEL PUNTO

Punto percentuale di invalidità	Coefficiente moltiplicatore
—	—
1	1,0
2	1,1
3	1,2
4	1,3
5	1,5
6	1,7
7	1,9
8	2,1
9	2,3

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 5.**

(*Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977.*)

Sopprimerlo.

5. 29. (ex 5. 10.) Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: essere corredato dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e.

5. 30. (ex 5. 11.) Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 1, secondo capoverso, terzo periodo, dopo le parole: lesioni subite, aggiungere le seguenti: dalla dichiarazione attestante l'esistenza o meno del diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie e.

5. 27. (ex 5. 4.) Gastaldi.

Al comma 1, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:

Limitatamente ai danni materiali ai veicoli, l'assicuratore, in alternativa alla procedura di offerta di risarcimento di cui ai commi precedenti, può provvedere alla riparazione di tali danni. A tal fine l'assicuratore entro otto giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento presentata secondo le modalità di cui al presente articolo, deve comunicare al danneggiato con lettera raccomandata l'intenzione di provvedere alla riparazione del veicolo indicando contestualmente almeno tre autoreparatori operanti nel luogo ove si trova il

veicolo per l'ispezione, come indicato dal danneggiato nella richiesta di risarcimento medesima. La riparazione deve essere effettuata a regola d'arte entro i tempi tecnici necessari.

5. 28. (ex 5. 5.) Gastaldi.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente:

L'assicuratore non è tenuto al rispetto dei termini e delle formalità contenute nei commi secondo, quarto e quinto che precedono se, decorso il termine di cui all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, e nella ipotesi in cui sia stato chiamato in garanzia dall'assicurato se nei confronti di costui sia stata promossa direttamente l'azione risarcitoria da parte del danneggiato.

5. 31. (ex 5. 12.) Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Sopprimere i commi da 2 a 5.

5. 1. Contento, Manzoni, Mazzocchi, Rasi, Cuscunà.

Sopprimere il comma 2.

5. 6. Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:

2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

5. 100. La Commissione.

Al comma 2, premettere le parole: In attesa di una disciplina organica sul danno biologico

5. 26. Governo

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: derivanti da fatto illecito *con le seguenti:* costituente fatto illecito.

5. 2. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

5. 3. Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 9 per cento *con le seguenti:* 6 per cento.

5. 20. Edo Rossi.

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: in ragione dello 0,5 per cento *con le seguenti:* in ragione dello 0,3 per cento.

5. 8. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: a partire dall'undicesimo anno di età *con le seguenti:* a partire dal trentacinquesimo anno di età.

5. 9. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: un milione duecentomila *con le seguenti:* due milioni cinquecentomila.

5. 13. Giovanardi.

Al comma 2, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: un milione duecentomila *con le seguenti:* un milione ottocentomila.

5. 21. Edo Rossi.

Al comma 2, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: un milione duecentomila *con le seguenti:* un milione cinquecentomila.

5. 10. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

5. 4. Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: di lire settantamila *fino alla fine della lettera con le seguenti:* da lire settantamila a lire centomila per ogni giorno di inabilità assoluta e da lire trentamila a lire cinquantamila per ogni giorno di inabilità parziale.

5. 15. Giovanardi.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: settantamila *con la seguente:* novantamila

5. 19. Edo Rossi.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: settantamila *con la seguente:* cinquantamila

5. 25. Governo.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

* **5. 5.** Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

* **5. 18.** Edo Rossi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: non superiore al 25 per cento *con le seguenti:* non inferiore al 25 per cento.

5. 16. Giovanardi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: al 25 per cento *con le seguenti:* al 40 per cento.

5. 11. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Sopprimere il comma 3.

5. 7. Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Sopprimere il comma 4.

5. 12. (ex 0. 5. 19. 7.) Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 6, quarto capoverso, sostituire le parole: decimo, undicesimo e dodicesimo *con le seguenti:* ottavo, nono e decimo.

5. 101. La Commissione.

Al comma 6, ultimo capoverso, sopprimere il primo periodo.

5. 32. (5. 14.) Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 6, ultimo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da professionisti *con le seguenti:* dagli avvocati, dai praticanti avvocati o da altri professionisti.

5. 17. Giovanardi.

Al comma 6, ultimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora l'impresa su richiesta del professionista abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovutigli, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

5. 105. (ex 5. 15.) Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4027 — PARTECIPAZIONE ITALIANA
ALLA XII RICOSTITUZIONE DELL'IDA (INTERNATIONAL
DEVELOPMENT ASSOCIATION) E ALLA VIII RICOSTITU-
ZIONE DEL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO (APPROVATO
DAL SENATO) (6241)**

(A.C. 6241 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XII ricostituzione delle risorse dell'*International Development Association* (IDA) con un contributo di lire 780 miliardi, da erogare in tre rate, pari a lire 260 miliardi, dal 1999 al 2001.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sostituire le parole: dal 1999 al 2001 *con le seguenti:* dal 2000 al 2002;

1. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 6241 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 260 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«ART 2. — 1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 260 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto

capitale « Fondo speciale » del bilancio di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. 1 La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 6241 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo con un contributo di 94.600.000 Unità di Conto, pari a lire 220.499.479.800, da erogare in tre rate annuali di lire 73.499.826.600, dal 1999 al 2001.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEI DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sostituire le parole: « dal 1999 al 2001 »
con le seguenti: dal 2000 al 2002.

3. 1 La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 6241 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a lire 73.499.827.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« ART. 4. 1. — All'onere derivante dall'articolo 3, pari a lire 73.499.827.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001, e 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » del bilancio di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsione di base di

conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio »;

4. 1 La Commissione.

(*Approvato*)

(A.C. 6241 – sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

1. Le somme di cui agli articoli 1 e 3 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2 e 4, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Disposizioni concernenti la partecipazione Italiana al quinto aumento di capitale della « Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa »).

1. La partecipazione italiana al capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Eu-

ropa, pari ad euro 237.083.435, è elevata ad euro 549.691.654, conformemente alla Risoluzione n. 321 del 9 novembre 1999 adottata dal Consiglio di Direzione della Banca ai sensi dell'articolo IX, sezione 3 e 2 del nuovo statuto della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 16 giugno 1993 e relativa al quinto aumento di capitale della predetta Banca

2. La partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 1 viene attuata:

a) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di nuovi titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 278.096.271;

b) con l'attribuzione supplementare di titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 34.511.947, pari alla quota italiana di riserve da incorporarsi nel capitale.

3. La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sarà versata, su richiesta della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa avanzata in maniera uguale per tutti i Paesi partecipanti, solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VI dello statuto della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa.

4. Agli eventuali oneri che dovessero derivare all'Italia in attuazione del presente articolo si provvede, in considerazione della natura della spesa, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n.468.

5. 01. Governo.

(A.C. 6241 – sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che

l'international Development Association – nucleo centrale, assieme alla IBRD,

di Banca Mondiale – rappresenta la principale fonte di finanziamento per gli 80 paesi più poveri del mondo il cui reddito non supera i 925 dollari Usa;

i fondi usati dall'IDA provengono essenzialmente dai conferimenti dei paesi industrializzati e di alcuni paesi in via di sviluppo che in periodici negoziati definiscono le loro quote di partecipazione e le linee di indirizzo dell'Associazione;

durante il negoziato per la XII Ricostruzione dei fondi i paesi donatori si sono impegnati perché tutte le attività dell'IDA siano volte prioritariamente alla lotta alla povertà e al miglioramento delle condizioni di vita nei paesi più poveri concentrando gli interventi nei servizi sociali di base, nell'allargamento della base economica, nel sostegno al buon governo e nella protezione dell'ambiente;

il documento finale dell'IDA 12 insiste inoltre sull'esigenza di assicurare trasparenza nelle operazioni finanziarie dall'IDA e largo accesso alle informazioni quale garanzia per una maggiore efficacia degli interventi;

nonostante i progressi compiuti permangono molti limiti nell'azione dell'IDA che si manifestano soprattutto nello scarto sensibile tra gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere e le finalità dei programmi di aggiustamento strutturale che tendono a ridurre, se non ad impedire, l'accesso delle classi più povere ai servizi di base;

si registrano inoltre delle resistenze a procedere sulla via della piena trasparenza e consultazione pubblica nell'elaborazione delle Country Assistance Strategies (CAS) che identificano le direttive di sviluppo e la politica economica dei paesi assistiti;

l'Italia che partecipa all'IDA con un importante impegno finanziario ha la responsabilità di garantire che tale contributo sia usato in modo trasparente e a sostegno di politiche di sviluppo socialmente eque ed ecologicamente sostenibili in accordo con i numerosi atti di indirizzo approvati in questi anni dal Parlamento;

impegna il Governo

a sostenere nel corso del negoziato per la XIII Ricostruzione del fondo IDA una posizione che faccia propri i seguenti punti:

l'abolizione delle tariffe d'uso imposte sui servizi di base nei paesi più poveri. I nuovi crediti IDA nel settore degli investimenti non devono essere condizionati all'introduzione di meccanismi di tassazione degli strati sociali più deboli, nella fruizione dei servizi essenziali;

l'introduzione in Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale di uno standard per la raccolta e la distribuzione di dati su indici sociali (Social Data Collection and Dissemination Standard) alla stessa stregua dei dati finanziari ed economici;

la valutazione da parte di BM e FMI dell'impatto sociale ed ambientale dei programmi di aggiustamento strutturale. In tale processo che deve precedere l'attuazione dei programmi di aggiustamento macroeconomico e strutturale dovrà essere riconosciuta la necessità di consultare esperti di altre istituzioni, quali le Nazioni unite;

il rifiuto sia del programma pilota che alloca una parte dei fondi IDA a garanzia di investimenti sociali svolti da privati che della proposta di usare parte dei fondi IDA per finanziare il HIPC trust fund. Il HIPC trust fund non deve gravare sui fondi limitati dell'IDA, ma deve essere finanziato con fondi aggiuntivi;

l'introduzione di un sistema di incentivi volto ad assicurare il rispetto delle proprie norme all'interno di Banca Mondiale e che sia sostenuto il lavoro dell'Inspection Panel di BM e le sue funzioni di controllo della «compliance» del personale della Banca con le regole interne;

l'effettiva consultazione delle organizzazioni non governative e della società civile nell'elaborazione delle Country Assistance Strategies (CAS), oltreché sia re-

spinto ogni tentativo di abbassare il livello di trasparenza nelle loro elaborazioni;

una politica di trasparenza ed accesso all'informazione che preveda la diffusione di documenti relativi ai piani di aggiustamento strutturale, tutte le CAS, i Project Appraisal Document e le minute delle riunioni del Consiglio direttivo relative almeno alla discussione sugli aspetti socio-ambientali di progetti e aggiustamenti strutturali;

la richiesta che i CAS integrino considerazioni ambientali a livello locale, nazionale, regionale e globale soprattutto quando il degrado ambientale interviene come un fattore di limite allo sviluppo;

sulla scorta delle raccomandazioni già espresse dal Senato italiano nel 1997, una moratoria dei finanziamenti di programmi di estrazione e sfruttamento delle risorse naturali (petrolio, gas, carbone, minerali) in zone ad alto rischio e l'istituzione di un dipartimento per l'efficienza ener-

getica. La Banca Mondiale dovrà sostenere i paesi in via di sviluppo nell'attuazione di politiche energetiche sostenibili ed adottare linee guida e procedure vincolanti e trasparenti volte a valutare l'impatto dei suoi progetti sul clima globale;

infine impegna il Governo ad elaborare linee guida trasparenti ed una chiara politica di indirizzo che informino le posizioni e le decisioni assunte dai nostri rappresentanti presso la Banca Mondiale e garantiscano la trasparenza del loro operato e la coerenza con gli impegni internazionali presi dal nostro paese nel campo dello sviluppo sociale, la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile.

9/6241/1 Izzo, Pezzoni, Brunetti, Pozza Tasca, Rivolta, Morselli, Zacchera, Giovanni Bianchi, Calzavara, Leccese, Mantovani.

(Approvato)

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1137-3950 SENATORI: BATTAFARANO, ED ALTRI: RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI PUBBLICI LICENZIATI PER MOTIVI POLITICI, SINDACALI O RELIGIOSI E INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1974, N. 496, COME INTEGRATO DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 12 APRILE 1976, N. 205 (APPROVATA IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (7447) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE N. 4514

(A.C. 7447 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7447 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, e successive modificazioni, salvo per quanto disciplinato dalla presente legge, si applicano:

a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi i militari che, nel periodo dal 1º gennaio 1946 al 31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in conseguenza di un improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiabile sistemazione;

b) ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1º gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte,

sono da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e/o degli enti locali.

1. 1. Michielon.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e/o degli enti pubblici.

1. 2. Michielon.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione *aggiungere le seguenti:* di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

1. 3. Michielon.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o.

1. 4. Michielon.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilevo politico.

1. 5. Gazzara, Taborelli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione *aggiungere le seguenti:* e/o degli enti locali.

1. 6. Michielon.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione *aggiungere le seguenti:* e/o degli enti pubblici.

1. 7. Michielon.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione *aggiungere le seguenti:* di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

1. 8. Michielon.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: 14 maggio 1946, n. 384, inserire *le seguenti:* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500.

1. 10. La Commissione.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa.

1. 9. Gazzara, Taborelli.